

## **POLICY**

### **“Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”**

---

<b>Numero / Anno</b>	POL 01 / 2018
<b>Versione</b>	2.0
<b>Stato</b>	Approvato
<b>Proponente</b>	Antiriciclaggio
<b>Approvazione</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>Emittente</b>	Organizzazione
<b>Data approvazione</b>	14 settembre 2018
<b>Data emissione</b>	26 settembre 2018

---

## VERSIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Numero / Anno	Data approvazione	Modifica	Note
1.0	POL 01 / 2013	26 marzo 2013	Redazione del documento	Prima emissione
2.0	POL 01 / 2013	14 settembre 2018	Revisione del documento	Seconda emissione

## CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO


#	Unità	Responsabile	Data condivisione
1	Antiriciclaggio	R. Dappozzo	25 luglio 2018
2	Compliance	F. Marzi	25 luglio 2018
3	Amministratore Delegato / Direttore Generale	D. Guidi	26 luglio 2018

## APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

La presente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 settembre 2018.

Amministratore Delegato / Direttore Generale

(Dott. Daniele Guidi)



## INDICE

1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	6
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	6
3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	6
4.	PRINCIPI GENERALI .....	6
5.	GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	6
6.	DESTINATARI .....	7
7.	DEFINIZIONI.....	7
8.1.	OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA .....	10
8.1.1.	Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela .....	10
8.1.2.	Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.....	10
8.1.3.	Obblighi della clientela .....	11
8.1.4.	Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo .....	11
8.1.5.	Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica .....	11
8.1.6.	Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica.....	11
8.1.7.	Approccio basato sul rischio .....	12
8.1.8.	Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela .....	12
8.1.9.	Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela .....	12
8.1.10.	Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte.....	13
8.1.11.	Durata della carica di persone politicamente esposte .....	13
8.1.12.	Rapporti di corrispondenza transfrontalieri.....	14
8.1.13.	Divieto di operare con banche di comodo .....	14
8.1.14.	Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi .....	14
8.1.15.	Responsabilità della Banca, divieti ed esclusioni .....	15
8.2.	MISURE ULTERIORI.....	15
8.2.1.	Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie .....	15
8.2.2.	Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore.....	16
8.2.3.	Obbligo di comunicazione all'Agenzia .....	16
8.2.4.	Collaborazioni dei soggetti designati con le controparti estere .....	16
8.2.5.	Misure particolari per i trasferimenti di fondi per via elettronica .....	16
8.3.	OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE .....	16
8.3.1.	Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni.....	16

8.3.2.	Strumenti informatici .....	17
8.3.3.	Archivio Informatico Antiriciclaggio .....	17
8.3.4.	Obblighi di segnalazione.....	17
8.3.5.	Modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione .....	18
8.3.6.	Facoltà di segnalazione .....	18
8.3.7.	Esonero da responsabilità .....	18
8.3.8.	Riservatezza sull'identità della persona segnalante e segretezza delle segnalazioni .....	19
8.3.9.	Divieto di comunicazione .....	19
8.3.10.	Obblighi di comunicazione agli organi di controllo dei soggetti designati .....	20
8.3.11.	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni.....	20
8.4.	<b>PROCEDURE, CONTROLLI E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....</b>	<b>20</b>
8.4.1.	Obblighi di controllo .....	20
8.4.2.	Funzione e poteri del Responsabile Incaricato.....	21
8.4.3.	Sostituzione del Responsabile Incaricato.....	21
8.4.4.	Procedure e controlli interni .....	21
8.4.5.	Obblighi di formazione .....	22
8.4.6.	Selezione del personale .....	22
8.4.7.	Obblighi per soggetti designati appartenenti a gruppi .....	22
8.5.	<b>MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE.....</b>	<b>22</b>
8.5.1.	Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato.....	22
8.5.2.	Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche .....	23
8.5.3.	Obblighi di comunicazione.....	24
8.6.	<b>SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 E SUCCESSIVE MODIFICHE.....</b>	<b>24</b>
8.6.1.	Violazione del segreto sulle segnalazioni (Art. 53).....	24
8.6.2.	Violazione della segretezza investigativa (Art. 53 bis) .....	24
8.6.3.	Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela (Art. 54) .....	24
8.6.4.	Inosservanza dell'obbligo di segnalazione (Art. 55) .....	25
8.6.5.	Atti diretti ad impedire le segnalazioni (Art. 56).....	25
8.6.6.	Ostacolo alle funzioni dell'Agenzia (Art. 57).....	25
8.6.7.	Elusione delle misure di congelamento (Art. 60).....	26

8.6.8.	Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco (Art.60-bis).....	26
8.7.	<b>VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 E SUCCESSIVE MODIFICHE</b> .....	26
8.7.1.	Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Art. 61).....	26
8.7.2.	Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione (Art. 62) .....	26
8.7.3.	Violazione delle norme sull'autovalutazione e sulla mitigazione dei rischi (Art. 62-bis).....	27
8.7.4.	Violazione al divieto di operare con banche di comodo (Art.62-ter).....	27
8.7.5.	Violazione del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore (Art. 63) .....	27
8.7.6.	Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento (Art. 64).....	27
8.7.7.	Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi a fondi e risorse congelate (Art. 65) .....	27
8.7.8.	Violazione degli obblighi di monitoraggio (Art. 65 bis).....	28
8.7.9.	Violazione dell'obbligo di comunicazione (Art. 65-ter).....	28
8.7.10.	Violazione dell'obbligo di iscrizione presso l'Agenzia (Art. 65-quater).....	28
8.7.11.	Altre violazioni (Art. 66).....	28
8.7.12.	Violazioni delle Istruzioni e delle circolari (Art. 67) .....	28
8.7.13.	Entità delle sanzioni in caso di vantaggio economico della violazione (Art. 67 bis).....	28
8.7.14.	Altre misure sanzionatorie amministrative (Art. 67 ter) .....	29
8.8.	<b>RESPONSABILITÀ PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 E SUCCESSIVE MODIFICHE</b> .....	29
8.8.1.	Elemento soggettivo per le violazioni amministrative (Art. 68).....	29
8.8.2.	Concorso di persone (Art. 69).....	29
8.8.3.	Responsabilità solidale (Art. 70).....	29
8.8.4.	Responsabilità delle persone giuridiche (Art. 70 bis) .....	30
8.8.5.	Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (Art. 71).....	30
8.8.6.	Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (Art. 72) .....	31
8.8.7.	Applicazione delle sanzioni (Art. 74) .....	32
9.	<b>ALLEGATO TECNICO</b> .....	33
9.1.1.	Persone politicamente esposte .....	33
9.1.2.	Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche .....	33
9.1.3.	"Beni" o "fondi" .....	34
9.1.4.	"Preziosi" .....	35

## 1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La Policy in materia di “Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo” ha l’obiettivo di definire le politiche della Banca relativamente alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in adempimento della Legge 17 giugno 2008 n. 92 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” e successive modifiche.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a Banca Nazionale Sammarinese relativamente agli adempimenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 bis del codice penale, possono costituire riciclaggio, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;
- c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto-

La conoscenza, l’intenzione o la finalità di cui ai punti precedenti possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

## 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Normativa esterna

La normativa esterna di riferimento è la seguente:

- Legge 17 novembre 2005 n.165 “Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi”;
- Legge 17 giugno 2008 n. 92 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” e successive modifiche.

## 4. PRINCIPI GENERALI

Lo svolgimento degli adempimenti in oggetto deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Interno di Autodisciplina, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 agosto 2016.

## 5. GESTIONE DEL DOCUMENTO

La presente Policy è predisposta e aggiornata dalla funzione Organizzazione, di concerto con la funzione Antiriciclaggio e la funzione Compliance, condivisa con l’Amministratore Delegato / Direttore Generale,

approvata dal Consiglio di Amministrazione ed emanata dalla funzione Organizzazione attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

I soggetti coinvolti nel processo di condivisione segnalano alla funzione Organizzazione esigenze di aggiornamento che si rendano necessarie a seguito di modifiche al contesto normativo ed organizzativo.

La presente Policy con firma in originale dell'Amministratore Delegato / Direttore Generale e le evidenze della condivisione e pubblicazione sono archiviate a cura della funzione Organizzazione.

## 6. DESTINATARI

La presente Policy viene diffusa a tutto il personale.

## 7. DEFINIZIONI

Le definizioni utilizzate nel presente documento sono le seguenti:

- a) "Agenzia": l'unità di informazione finanziaria;
- a) bis) "Alto dirigente o Alta dirigenza": un dirigente, un funzionario o un dipendente, non necessariamente membro del consiglio di amministrazione, sufficientemente informato dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del soggetto designato che occupi una posizione gerarchica che gli permetta di adottare decisioni tali da influenzare l'esposizione al rischio;
- b) "Amministrazioni pubbliche": le Segreterie di Stato, l'Eccellentissima Camera, i Dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica amministrazione;
- c) "Banca" Banca Nazionale Sammarinese S.p.A – Credito Industriale Sammarinese Società per Azioni;
- d) "Banca Centrale": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
- e) "banca di comodo": un soggetto che svolge attività riconducibile alla lettera A) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, che sia stato autorizzato o costituito in una giurisdizione, in cui non ha alcuna presenza fisica, e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato, sottoposto a una effettiva vigilanza consolidata. Si ha presenza fisica solo quando la direzione e gestione sono effettivamente esercitate nel Paese. Non equivale a presenza fisica la semplice esistenza nel Paese di un agente locale o di personale non dirigenziale;
- f) "beni" o "fondi": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche, anche naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'allegato tecnico alla presente Policy;
- g) "cliente" o "clientela": la persona fisica, la persona giuridica, lo strumento giuridico o l'ente con o senza personalità giuridica con cui i soggetti designati, nell'ambito della propria attività, eseguono un'operazione occasionale o instaurano un rapporto d'affari, o a cui rendono una prestazione professionale, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso;
- h) "congelamento di fondi": il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire

fondi o risorse economiche, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi o delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

i) "conti anonimi o con intestazioni fittizie": i rapporti per i quali non siano adempiuti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo da garantire che il soggetto finanziario conosca l'identità del cliente in ogni fase della relazione con il cliente stesso;

j) "conti di passaggio": conti di corrispondenza bancari transfrontalieri utilizzati direttamente dalla clientela per effettuare operazioni per proprio conto;

i bis) Direttiva (UE) 2015/849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

k) "finalità di terrorismo": il proposito di influire sulle istituzioni o di intimidire la popolazione o una parte di essa, di destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;

l) "finanziamento del terrorismo": salvo quanto previsto dall'art. 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati;

m) "istruzioni e circolari": i provvedimenti emanati dall'Agenzia nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

n) «operazione occasionale»: un'operazione non riconducibile a un rapporto d'affari, compresa una prestazione intellettuale o commerciale anche se ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

o) "persona politicamente esposta": la persona fisica individuata nell'allegato tecnico dalla presente Policy;

n bis) «prestatori di servizi relativi a società o trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale o verosimilmente quando percepisce una retribuzione in qualunque forma e modalità, uno dei seguenti servizi:

1. costituzione di società, trust, fondazioni, enti o istituti giuridici analoghi con o senza personalità giuridica;

2. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di dirigente, di amministratore o di socio di una società o una posizione analoga nei confronti di un istituto o ente indicato al punto 1;

3. messa a disposizione di una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale per un soggetto indicato al punto 1;

4. svolgimento, anche tramite una terza persona, della funzione di trustee professionale in un trust o di figura equivalente per altri istituti giuridici analoghi;

n ter) "rapporti di corrispondenza transfrontalieri":

l) i servizi bancari forniti da parte di una banca quale corrispondente ad un'altra banca quale rispondente,



inclusa la messa a disposizione di un conto corrente o di un conto del passivo di altro tipo e dei relativi servizi quali la gestione della liquidità, i trasferimenti internazionali di fondi, la compensazione di assegni, i conti di passaggio e servizi di cambio valute;

II) i rapporti tra banche e tra banche ed altri soggetti finanziari compreso il caso in cui sono offerti servizi analoghi da un ente corrispondente a un ente rispondente, e che comprendono i rapporti istituiti a fini di operazioni in titoli o trasferimenti di fondi;

o) “rapporto d'affari”: un rapporto d'affari, professionale, commerciale o comunque rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto che sia correlato alle attività svolte da un soggetto designato, che non sia destinato ad esaurirsi con il compimento di una singola operazione;

o bis) “segnalazione di operazione sospetta”: segnalazione di cui al punto 1 degli Obblighi di Segnalazione della presente Policy;

o ter) SEPA: Area Unica dei Pagamenti in Euro, così come disciplinata dai Regolamenti dell'Unione Europea;

p) “terrorismo” o “atto terroristico”: qualsiasi condotta, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale. Costituisce, altresì, ‘terrorismo’ o ‘atto terroristico’ qualunque condotta prevista e definita nella Convenzioni internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e nei trattati indicati nel relativo allegato;

q) “terrorista”:

(I) la persona che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente paragrafo;

(II) il gruppo costituito in forma di associazione secondo l'art. 337 bis del codice penale;

(III) qualsiasi entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale sono confluiti, anche in parte, i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o gruppi;

r) “titolare effettivo”: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, il cliente ovvero la persona fisica o le persone fisiche nel cui interesse il rapporto d'affari, la prestazione o l'operazione sono rispettivamente instaurati, resi o eseguiti. I criteri per la determinazione del titolare effettivo sono specificati nell'allegato tecnico della presente Policy;

r bis) “trasferimento di fondi”: un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano;

s) “unità di informazione finanziaria”: l'autorità nazionale centrale incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

t) “Legge”: Legge 17 giugno 2008 n. 92 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” e successive modifiche.

## **8.1. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

### **8.1.1. Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela**

1. La Banca deve adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:
  - a) quando instaura un rapporto d'affari;
  - b) quando esegue operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate;
  - c) quando esegue operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore ai 1.000 euro;
  - d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  - e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione della clientela.
2. La Banca adempie altresì agli obblighi di adeguata verifica della clientela quando agisce da tramite o è comunque parte nel trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore alla soglia di cui all'art. 31 (Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore) comma 1 della Legge.

### **8.1.2. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela**

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
  - a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  - b) identificazione del titolare effettivo e adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo che la Banca sia certa dell'identità del titolare effettivo, tenendo conto dei criteri indicati al punto 9.1.2 dell'allegato tecnico;
  - c) comprensione e acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, l'attività di comprensione ed acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista si applica anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;
  - d) svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che la Banca ha del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, la Banca deve svolgere, con aumentata frequenza, una revisione dei documenti, dei dati e delle informazioni precedentemente ottenute e, se necessario, avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

### **8.1.3. Obblighi della clientela**

1. La clientela ha l'obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessari e aggiornati per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge.

### **8.1.4. Identificazione e verifica dell'identità della clientela e del titolare effettivo**

1. La Banca identifica e verifica l'identità del cliente e del titolare effettivo, prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, oppure dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
2. La verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione di un rapporto d'affari o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione dell'attività con il cliente, in caso di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ovvero qualora sia possibile gestire in modo adeguato tale rischio. In tali situazioni le procedure di verifica dell'identità sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto con il cliente e comunque prima dell'effettuazione di operazioni finanziarie o patrimoniali.

### **8.1.5. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica**

1. La Banca verifica l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza di chiunque agisca per conto del cliente e acquisisce i dati e le informazioni necessari per identificarne e verificarne l'identità.
2. La Banca deve comprendere l'attività economica svolta dal cliente nonché stabilire l'assetto proprietario e di controllo.
3. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo la Banca richiede ai propri clienti i dati e le informazioni pertinenti, può fare ricorso a pubblici registri, banche dati, elenchi ad accesso pubblico ovvero da questi accessibili, atti o documenti da cui evincere tali informazioni ovvero ottengono informazioni in altro modo.
4. La Banca conserva traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché traccia scritta inerente il processo valutativo che ha condotto alla individuazione dello stesso.

### **8.1.6. Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica**

1. Se la Banca non è in grado di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela indicati al paragrafo 8.1.2 della Policy, fatto salvo quanto stabilito al punto 2 del paragrafo 8.1.4 della medesima, deve astenersi dall'instaurare rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni sui rapporti d'affari, dall'eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali e devono interrompere i rapporti d'affari, se già avviati. L'impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela dà titolo alla risoluzione del rapporto d'affari. La Banca valuta in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

2. La Banca che provvede alla risoluzione del rapporto d'affari ai sensi del precedente punto deve garantire la tracciabilità di beni o fondi oggetto del rapporto ovvero presenti sul medesimo, con le modalità definite dall'Agenzia.
3. Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti, qualora i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo forniti in forma scritta dal cliente, risultino incoerenti rispetto all'individuazione, all'identificazione o alla verifica dell'identità del titolare effettivo svolta dalla Banca, quest'ultima deve informare l'Agenzia, secondo le modalità e le tempistiche dalla stessa stabilite.

#### **8.1.7. Approccio basato sul rischio**

1. La Banca deve applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti dei nuovi clienti e della clientela esistente, in funzione del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. Nel graduare l'entità delle misure di adeguata verifica la Banca deve tenere conto delle variabili di rischio indicate dall'Agenzia, delle risultanze della valutazione nazionale e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. La Banca deve essere in grado di dimostrare che le misure adottate sono commisurate al livello dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.

#### **8.1.8. Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela**

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuato nell'ambito della valutazione nazionale o dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Banca può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dal paragrafo 8.1.2 della Policy.
2. Prima di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela, la Banca verifica che il rapporto d'affari o l'operazione occasionale o la prestazione professionale presenti in concreto un basso rischio.
3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, la Banca deve considerare anche i fattori di rischio previsti dall'Agenzia.
4. L'Agenzia stabilisce le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazione che presentano un basso rischio.
5. La Banca, quando applicano misure semplificate di adeguata verifica, deve comunque esercitare un controllo sufficiente a consentire l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
6. Alla Banca non è consentito applicare misure semplificate di adeguata verifica in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o nelle situazioni che presentano un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
7. La Banca non può applicare misure semplificate di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies (Paesi ad alto rischio) della Legge.

#### **8.1.9. Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela**

1. La Banca deve adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:
    - a. nei casi di rapporti d'affari con persone politicamente esposte e di rapporti di corrispondenza transfrontalieri;
    - b. in situazioni che presentano rischi più elevati individuati nell'ambito della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi dell'art. 16 bis (Valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) della Legge;
    - c. in situazioni che presentano rischi più elevati individuati dalla Banca nell'ambito della autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo da parte della Banca;
    - d. nel caso di soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies (Paesi ad alto rischio) della Legge.
  2. Ai fini dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela la Banca esamina contesto e finalità di operazioni quando caratterizzate da importi insolitamente elevati o quando sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto preordinate. In tali casi la Banca rafforza il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.
  3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi alle tipologie di clientela, aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, la Banca deve considerare almeno i fattori di alto rischio previsti dall'Agenzia.
- 3 bis. L'Agenzia stabilisce le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni che presentano rischi più elevati.

#### **8.1.10. Rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte**

1. La Banca, oltre ad adottare misure di adeguata verifica della clientela di cui al paragrafo 8.1.2 della Policy, deve utilizzare adeguati sistemi di gestione del rischio, ivi comprese procedure basate sul rischio, per determinare se il cliente o il suo titolare effettivo sia una persona politicamente esposta.
  2. Nel caso di rapporti d'affari con clienti o titolari effettivi che sono persone politicamente esposte, la Banca deve:
    - i) ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con tali persone;
    - ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone;
    - iii) esercitare un controllo costante rafforzato sul rapporto d'affari.
  3. Nel caso di operazioni occasionali o prestazioni professionali con persone politicamente esposte, la Banca deve adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi.
  4. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche ai familiari di persona politicamente esposta e ai soggetti con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami.
- 4 bis. L'Agenzia, per le persone politicamente esposte residenti in Repubblica, stabilisce quando è possibile adottare misure ordinarie di adeguata verifica, in virtù della tipologia della carica ricoperta e della tipologia di operazioni disposte, secondo un approccio basato sul rischio.

#### **8.1.11. Durata della carica di persone politicamente esposte**

1. In caso di cessazione delle cariche indicate nell'allegato tecnico della presente Policy, la Banca deve tenere in considerazione il rischio correlato alla persona politicamente esposta, ai suoi familiari e ai soggetti che con essa intrattengono notoriamente stretti legami applicando, per almeno dodici mesi, misure commisurate al livello di rischio fino al momento in cui ritengano che tale rischio sia venuto meno.

#### **8.1.12. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri**

1. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri, la Banca, oltre le misure di adeguata verifica della clientela di cui al paragrafo 8.1.2 della Policy, deve:
  - a. raccogliere sul soggetto finanziario estero informazioni sufficienti al fine di comprendere pienamente la natura delle sue attività e di determinare, sulla base delle informazioni di dominio pubblico, la reputazione di cui gode e la qualità della vigilanza a cui è sottoposto, nonché se sia stato soggetto ad indagini per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo o ad altra azione regolamentare;
  - b. valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicati dal soggetto finanziario estero;
  - c. ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di instaurare rapporti di corrispondenza;
  - d. stabilire e documentare le rispettive responsabilità in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Qualora il soggetto estero permetta l'utilizzo di conti di passaggio, la Banca deve assicurarsi che il soggetto finanziario estero abbia assolto costantemente agli obblighi di adeguata verifica dei clienti che hanno diretto accesso a tali conti e che sia in grado di fornire al soggetto finanziario, su richiesta, i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
3. L'Agenzia può indicare casi nei quali l'adempimento degli obblighi previsti dal presente paragrafo non è obbligatorio in relazione a profili di basso rischio della giurisdizione in cui ha sede o opera il soggetto finanziario estero.

#### **8.1.13. Divieto di operare con banche di comodo**

1. È proibito instaurare e mantenere rapporti d'affari inclusi quelli di corrispondenza con una banca di comodo.
2. La Banca deve adottare misure atte a escludere la possibilità che siano instaurati o mantenuti rapporti di corrispondenza con soggetti finanziari esteri che consentano ad una banca di comodo di utilizzare i propri rapporti.

#### **8.1.14. Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi**

1. È consentito alla Banca ricorrere a soggetti terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui al paragrafo 8.1.2, punto 1, lettere a), b) e c) della Policy.
2. Si considerano "soggetti terzi":

- a) i soggetti finanziari di cui all'art. 18 (Soggetti finanziari), comma 1, lettere a), b) e c) della Legge;
- b) i soggetti finanziari esteri che:
  - 1. sono tenuti ad applicare obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di conservazione dei documenti, di livello analogo a quelli previsti dalla Legge e dalla Direttiva (UE) 2015/849;
  - 2. sono sottoposti a controlli di vigilanza circa il rispetto di obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849 in modo conforme al capo VI, sezione 2 della stessa;
- c. i professionisti di cui all'art. 20 (Professionisti) comma 1 della Legge.

2 bis. La Banca deve ottenere dai soggetti terzi a cui ricorrono le informazioni di cui al punto 1 e deve altresì adottare misure adeguate per assicurarsi che il soggetto terzo, anche nel caso in cui abbia presentato il cliente, fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti informazioni e qualsiasi documento relativo all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo.

#### **8.1.15. Responsabilità della Banca, divieti ed esclusioni**

- 1. La Banca rimane responsabile degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuata attraverso soggetti terzi.
- 2. La Banca valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, la Banca provvede, in proprio a compiere l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.
- 3. E' fatto divieto alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi aventi sede in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies (Paesi ad alto rischio) della Legge.
- 4. Le disposizioni di cui all'art. 29 (Adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso soggetti terzi) della Legge e di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti designati per i quali svolgono la propria attività.

## **8.2. MISURE ULTERIORI**

### **8.2.1. Divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie**

- 1. Alla banca è vietato tenere conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazioni fittizie ovvero emettere libretti di deposito al risparmio al portatore o comunque utilizzare rapporti che non consentono l'identificazione del cliente e del titolare effettivo.
- 2. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di deposito al risparmio anonimi o con intestazione fittizia, accessi all'estero.

### **8.2.2. Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore**

1. Il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla lettera A), dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165, nonché di cui all'art. 18 (Soggetti finanziari), comma 1, lettera b) della Legge.
2. Gli assegni tratti o negoziati su banche sammarinesi ovvero da queste emessi, se di importo singolarmente pari o superiore a quello indicato al punto precedente, devono recare l'indicazione del nome e cognome o della denominazione sociale del beneficiario e la clausola "non trasferibile".

### **8.2.3. Obbligo di comunicazione all'Agenzia**

1. La Banca che, nell'ambito della sua attività, venga a conoscenza di violazioni alle disposizioni di cui ai paragrafi 8.2.1. e 8.2.2 della Policy, ne da comunicazione all'Agenzia senza ritardo.

### **8.2.4. Collaborazioni dei soggetti designati con le controparti estere**

1. Quando la Banca, nell'esercizio della propria attività caratteristica e al fine di instaurare o mantenere un rapporto continuativo ovvero eseguire una operazione occasionale, intraprende relazioni con un soggetto estero sottoposto ad obblighi analoghi a quelli previsti al Titolo III (Misure preventive) della Legge, questi ha l'obbligo di fornire, su richiesta del soggetto estero che contenga espresso riferimento alla necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla propria normativa nazionale, tutte le informazioni richieste e necessarie all'assolvimento di tali obblighi.

### **8.2.5. Misure particolari per i trasferimenti di fondi per via elettronica**

1. La Banca rifiuta il trasferimento dei fondi quando non vengono forniti dati e le informazioni relativi sul soggetto che ordina un trasferimento di fondi per via elettronica.
2. Qualora il soggetto finanziario che ha ricevuto l'ordine di trasferimento ometta di fornire le informazioni, la Banca deve richiedere le informazioni per iscritto. Se la richiesta resta senza esito, attua le misure rafforzate previste dal paragrafo "Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela" e valuta se sospendere i rapporti con il soggetto finanziario che ha ricevuto l'ordine di trasferimento. Copia della richiesta di informazioni inviata alla controparte è trasmessa senza ritardo dalla Banca all'Agenzia.

## **8.3. OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E SEGNALAZIONE**

### **8.3.1. Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni**



1. La Banca deve registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela e deve conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto d'affari, o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.
2. La Banca deve registrare e conservare le scritture e le registrazioni dei rapporti d'affari, delle relative operazioni, delle operazioni occasionali eseguite. In particolare è tenuta a registrare e a conservare i documenti originali o le copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione dell'operazione.
3. I dati e le informazioni di cui ai punti precedenti devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione.
4. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati dai soggetti designati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
5. Gli obblighi di registrazione e conservazione di cui ai punti 1 e 2, per la Banca si applicano a tutte le operazioni, nazionali o transnazionali, siano esse relative a rapporti d'affari in essere o estinti nonché alle operazioni occasionali.
6. Al fine di garantire efficaci controlli sugli obblighi di registrazione e le verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la Banca è tenuta a garantire che le operazioni bancarie relative all'attività professionale o all'attività di impresa avvengano attraverso rapporti bancari distinti da quelli utilizzati per finalità personali o comunque per finalità estranee all'attività professionale o d'impresa.

### **8.3.2. Strumenti informatici**

1. La Banca deve dotarsi di strumenti informatici che consenta di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell'Agenzia volte a determinare se ha avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti.

### **8.3.3. Archivio Informatico Antiriciclaggio**

1. La Banca istituisce un archivio informatico antiriciclaggio.
2. L'archivio informatico antiriciclaggio è formato e gestito secondo criteri uniformi idonei ad assicurare la chiarezza, la completezza, l'immediato e agevole accesso alle informazioni. La tenuta dell'archivio deve altresì assicurare la conservazione cronologica delle informazioni oggetto di modifica o integrazione e la possibilità di desumere evidenze integrate.
3. L'Agenzia, con proprie Istruzioni, disciplina le caratteristiche e la tenuta dell'archivio informatico antiriciclaggio.

### **8.3.4. Obblighi di segnalazione**

1. La Banca deve inviare tempestivamente una segnalazione all'Agenzia quando sa, ha fondato motivo di sospettare o sospettano che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d'affari o prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall'entità delle operazioni, del rapporto

d'affari anche in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta.

2. La Banca, quando sa o ha fondato motivo di sospettare che i beni o fondi siano collegati al riciclaggio, siano proventi di reato o possano essere impiegati per commetterli o siano collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo, deve astenersi dall'eseguire operazioni che hanno ad oggetto i predetti beni o fondi, devono adempiere a quanto previsto al punto 1 e rispettare le eventuali specifiche prescrizioni impartite dall'Agenzia.
3. L'astensione di cui al punto 2 non comporta responsabilità civile e contrattuale nei confronti di clienti o terzi soggetti. Qualora l'astensione non sia possibile in quanto l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata, oppure tale astensione possa ostacolare il perseguimento o l'individuazione dei beneficiari dell'operazione, la Banca informa l'Agenzia immediatamente dopo l'esecuzione, adottando ogni cautela necessaria per individuare la destinazione dei beni o fondi oggetto dell'operazione. Se la segnalazione avviene in forma verbale, La Banca trasmette senza ritardo all'Agenzia una segnalazione scritta fornendo tutti i dati, le informazioni e i documenti utili a supportare quanto segnalato e necessari per eseguire l'analisi finanziaria.

4 bis. Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle operazioni tentate o solo prospettate richieste seppur non eseguite.

4 ter. L'Agenzia emana e aggiorna periodicamente indici di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni, dei soggetti, dei beni o fondi oggetto di segnalazione ai sensi del punto 1.

#### **8.3.5. Modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione**

1. La Banca segnala all'Agenzia per il tramite del responsabile incaricato antiriciclaggio.
2. Gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 8.3.4 punto 1 della Policy ricadono anche su amministratori, dipendenti, responsabili delle funzioni esternalizzate e sindaci, che li assolvono nelle modalità previste dal presente paragrafo e dal paragrafo 8.3.10 della Policy.
3. Per la Banca, il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura del soggetto designato o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela, il responsabile della funzione esternalizzata e in generale il dipendente del soggetto designato ha l'obbligo di segnalare, tempestivamente, ai sensi del paragrafo 8.3.4 della Policy al responsabile incaricato antiriciclaggio ovvero, in caso di assenza, al suo sostituto o al legale rappresentate della Banca.

#### **8.3.6. Facoltà di segnalazione**

1. Chiunque può segnalare all'Agenzia fatti o circostanze rilevanti ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

#### **8.3.7. Esonero da responsabilità**

1. Le segnalazioni effettuate in buona fede da parte della Banca o di un suo dipendente o amministratore in conformità dei paragrafi 8.3.4 e 8.3.6 della Policy non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo per il soggetto designato o per i suoi dipendenti o amministratori.

### **8.3.8. Riservatezza sull'identità della persona segnalante e segretezza delle segnalazioni**

1. La Banca deve adottare misure idonee ad assicurare la massima riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato quanto segnalato ai sensi del paragrafo 8.3.4 della Policy.
2. Gli atti e i documenti relativi alle segnalazioni sono custoditi sotto la responsabilità del responsabile incaricato antiriciclaggio.
3. L'Agenzia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi del paragrafo 8.3.4 della Policy. La richiesta di informazioni al soggetto designato, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni attinenti alle segnalazioni devono avvenire con modalità idonee a garantire la massima riservatezza dell'identità della medesima persona.
4. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta, anche se conosciuta, non è menzionata.
5. L'identità della persona fisica che ha rilevato l'operazione, il soggetto, il fatto o i fondi oggetto di segnalazione ai sensi del paragrafo 8.3.4 della Policy può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.
6. L'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata anche in caso di inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 7 (Segnalazioni all'Autorità giudiziaria) della Legge o in caso di denuncia da parte di un altro soggetto. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere riportato negli atti del procedimento, a meno che l'Autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, non disponga la rivelazione del nominativo perché indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Qualora in un documento acquisito a seguito di sequestro o in altro modo sia indicata l'identità del segnalante, l'autorità giudiziaria adotta le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza anche mediante cancellazione parziale o totale del nominativo.

### **8.3.9. Divieto di comunicazione**

1. Alla Banca, ai loro amministratori e dipendenti, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza è fatto divieto di comunicare al cliente interessato e a terzi, al di fuori delle ipotesi previste dalla Legge, che è stata o che verrà trasmessa una segnalazione ai sensi dei paragrafi 8.3.4 e 8.3.5 della medesima Policy o che è in corso o potrebbe essere svolta un'analisi finanziaria o un'indagine in materia di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di un reato presupposto.
2. Il divieto di cui al punto 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra soggetti finanziari o tra tali soggetti finanziari e le loro succursali o le loro controllate a maggioranza situate anche all'estero, a condizione che tali succursali e controllate a maggioranza situate all'estero si conformino alle politiche e procedure a livello di gruppo, ivi comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
3. Per la Banca, nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono due o più soggetti designati, il divieto di cui al punto 1 non impedisce la comunicazione del contenuto di una segnalazione tra i soli soggetti finanziari a condizione che siano autorizzati ad operare o siano abilitati nella Repubblica di San Marino ovvero in un Paese che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla

Legge. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

4. Non costituisce violazione del divieto di comunicazione il tentativo della Banca di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.
5. Non costituisce violazione dell'obbligo di segretezza la comunicazione effettuata dalla Banca al soggetto interessato del provvedimento di blocco o di sospensione disposti dall'Agenzia.
6. In deroga a quanto previsto nei punti 2 e 3, l'Agenzia può vietare le comunicazioni quando potrebbero compromettere il buon esito dell'analisi finanziaria o l'efficace esecuzione di misure di blocco o la sospensione di operazioni.

#### **8.3.10. Obblighi di comunicazione agli organi di controllo dei soggetti designati**

1. I componenti del collegio sindacale, del comitato di sorveglianza e di ogni altro organo per il controllo sulla gestione presso la Banca vigilano sull'osservanza delle norme di cui alla Legge e sono tenuti a:
2.
  - a. segnalare, tempestivamente, al responsabile incaricato antiriciclaggio le operazioni sospette di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - b. comunicare, tempestivamente, all'Agenzia i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui alla Legge e delle istruzioni e circolari dell'Agenzia, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

#### **8.3.11. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni**

1. La Banca adotta le procedure che il personale dipendente o in posizione equivalente deve seguire per la segnalazione interna di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni inerenti la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
2. Le procedure di cui al punto 1 devono garantire:
  - a. la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni;
  - b. la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque lesive conseguenti la segnalazione;
  - c. lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto designato.
3. La presentazione della segnalazione di cui al presente paragrafo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con la Banca.

### **8.4. PROCEDURE, CONTROLLI E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

#### **8.4.1. Obblighi di controllo**

1. La Banca che svolge le attività sottoposte agli obblighi previsti dalla Legge, nonché i legali rappresentanti e coloro che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo di soggetti designati organizzati in forma societaria devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
  - a) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge;
  - b) disporre e verificare l'adempimento di tali obblighi da parte dei dipendenti e dei collaboratori.

#### **8.4.2. Funzione e poteri del Responsabile Incaricato**

1. La Banca deve nominare un responsabile incaricato antiriciclaggio al quale compete la ricezione delle segnalazioni interne, l'approfondimento delle stesse e la trasmissione all'Agenzia, qualora le condivida sulla base dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili da altre fonti. Le segnalazioni devono essere inoltrate all'Agenzia prive del nominativo della persona fisica che ha rilevato l'operazione sospetta ai sensi del paragrafo 8.3.4 della Policy.
2. L'atto di nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio contiene l'indicazione e la valutazione dei requisiti di professionalità e dei poteri conferiti. L'atto di nomina è trasmesso all'Agenzia.
3. Fino alla nomina del responsabile incaricato antiriciclaggio, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante. In caso di assenza temporanea del responsabile incaricato antiriciclaggio tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione possono essere attribuite ad un suo sostituto. La nomina del sostituto avviene secondo quanto stabilito per il responsabile incaricato antiriciclaggio. In caso di assenza o impedimento del responsabile incaricato antiriciclaggio e del suo sostituto, qualora nominato, tutti i compiti e le responsabilità connesse a tale funzione sono attribuite al legale rappresentante del soggetto designato.
4. Il responsabile incaricato antiriciclaggio ricerca e acquisisce le informazioni, anche attraverso gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con la clientela o che, comunque, sono a conoscenza dei rapporti con la clientela o dell'esecuzione di operazioni per conto della stessa.
5. Anche in assenza di segnalazioni interne, il responsabile incaricato antiriciclaggio esegue l'analisi delle operazioni compiute, ricerca ed acquisisce le informazioni e, nei casi previsti dal paragrafo 8.3.4 della Policy, trasmette la segnalazione all'Agenzia.  
  
5 bis. Il responsabile incaricato antiriciclaggio deve avere adeguate competenze professionali e gli devono essere attribuiti poteri idonei a svolgere in modo autonomo e indipendente le funzioni ed i compiti assegnati, compreso il potere di accedere ad ogni informazione o documento, senza necessità di autorizzazione. Il responsabile incaricato antiriciclaggio riferisce direttamente all'organo amministrativo.
6. L'Agenzia disciplina con proprie Istruzioni le procedure di nomina, i requisiti, le funzioni ed i compiti, anche ulteriori, del responsabile incaricato antiriciclaggio.

#### **8.4.3. Sostituzione del Responsabile Incaricato**

1. L'Agenzia può ordinare al soggetto designato la sostituzione del responsabile incaricato antiriciclaggio qualora ritenga non sufficienti i requisiti di onorabilità o le competenze professionali di quest'ultimo.

#### **8.4.4. Procedure e controlli interni**

1. La Banca deve adottare politiche, procedure e controlli interni conformi agli obblighi di legge e alle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia, avendo riguardo agli esiti delle procedure di autovalutazione di cui all'art. 16 quinquies (Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti autorizzati) e alle misure di mitigazione dei rischi di cui all'art. 16 sexies (Misure di mitigazione dei rischi) della Legge.
2. La Banca deve individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che possono sorgere in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti, attività, modalità di distribuzione e all'utilizzo di tecnologie emergenti applicabili a prodotti nuovi o preesistenti. Tale valutazione precede l'utilizzo o la messa a disposizione dei prodotti, e deve essere accompagnata dall'azione di adeguate misure per gestire e mitigare tali rischi.
3. La Banca deve dotarsi di strumenti informatici o telematici idonei a garantire la ricezione riservata e tempestiva delle comunicazioni inoltrate dall'Agenzia. Le comunicazioni inoltrate dall'Agenzia devono essere accessibili ai soli soggetti designati.
4. I soggetti finanziari devono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle succursali estere.

#### **8.4.5. Obblighi di formazione**

1. La Banca informa i propri dipendenti e collaboratori circa gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della Legge e delle istruzioni e circolari emanate dall'Agenzia.
2. La Banca garantisce lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Tali programmi prevedono in particolare informazioni su indicatori, tendenze e schemi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, facilitano agli amministratori e al personale l'individuazione di operazioni sospette, definendo le procedure da seguire in tali casi.

#### **8.4.6. Selezione del personale**

1. La Banca deve adottare procedure rigorose di selezione del personale e dei collaboratori in relazione al ruolo, alle funzioni o alle mansioni cui sono destinati. La Banca deve altresì adottare procedure che impongano controlli successivi all'assunzione che dovranno essere ripetuti nel corso del rapporto di lavoro.

#### **8.4.7. Obblighi per soggetti designati appartenenti a gruppi**

1. Le Banche appartenenti a un gruppo devono adottare politiche e procedure a livello di gruppo, tra cui politiche e procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure devono essere attuate in maniera efficace a livello di succursali e controllate a maggioranza situate all'estero.

### **8.5. MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE MINACCIAO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE**

#### **8.5.1. Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato**

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica di San Marino per contrastare il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, adotta senza ritardo con delibera le misure restrittive, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato. Le misure restrittive comprendono:
  - a) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o da persone, enti o gruppi designati ai sensi della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001), nonché da beni o fondi derivati o generati da fondi o altra utilità detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone incluse nelle liste, da terroristi, da coloro che finanziano il terrorismo o da organizzazioni terroristiche, nonché da persone che agiscono per conto di essi o sottoposte alla loro direzione;
  - b) le restrizioni di natura commerciale, incluse le restrizioni commerciali all'importazione o all'esportazione e gli embarghi sulle armi;
  - c) le restrizioni di natura finanziaria, incluse le restrizioni finanziarie o all'assistenza finanziaria ed il divieto alla prestazione di servizi finanziari;
  - d) le restrizioni di altra natura, incluse le restrizioni all'assistenza tecnica, il divieto di volo, il divieto di ingresso o di transito, le sanzioni diplomatiche, la sospensione della cooperazione e il boicottaggio di manifestazioni sportive.

#### **8.5.2. Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche**

1. I fondi e le risorse economiche sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, salvo quanto previsto dall'art. 49 (Funzioni del Comitato per il Credito e il Risparmio) della Legge.
2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziarli a loro vantaggio.
3. Il congelamento è efficace dalla data di adozione della delibera congressuale di recepimento della singola risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dalla data di pubblicazione sulla sezione del sito internet della Segreteria di Stato Affari Esteri nel caso di aggiornamenti da parte del Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato di cui all'art. 46 (Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato), comma 4, lettera b). La pubblicazione sul sito internet deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione inviata dal Consiglio di Sicurezza o di un suo comitato.
4. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai punti precedenti.
5. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
6. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi alla Legge non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica, per la persona giuridica o per l'ente privo di personalità giuridica che la applica, né per i suoi direttori o dipendenti.

### **8.5.3. Obblighi di comunicazione**

1. La Banca deve:

- a) comunicare all'Agenzia, entro un giorno lavorativo dall'adozione della delibera congressuale ovvero dalla pubblicazione di cui all'art. 46 (Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato), comma 4, lettera b) della Legge, ovvero dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi della medesima Legge indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- b) comunicare all'Agenzia le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nelle liste;
- c) comunicare all'Agenzia, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti nonché ogni altro dato o informazione riconducibile ai soggetti che possono essere inclusi nelle liste ai sensi dell'art. 49 (Funzioni del Comitato per il Credito e il Risparmio), comma 5 della Legge.

## **8.6. SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

### **8.6.1. Violazione del segreto sulle segnalazioni (Art. 53)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado chiunque rivela, al di fuori dei casi previsti dalla legge, che una segnalazione è stata inoltrata ovvero che è in corso o potrebbe essere avviata un'analisi finanziaria ovvero un'indagine per riciclaggio o per finanziamento del terrorismo.
2. La stessa pena si applica a chiunque, essendo a conoscenza che una segnalazione di operazione sospetta è stata archiviata ai sensi dell'art. 7 (Segnalazione all'Autorità giudiziaria) della Legge, ne dà notizia al soggetto interessato o a terzi.

### **8.6.2. Violazione della segretezza investigativa (Art. 53 bis)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dalla legge, rivela l'esistenza e/o gli esiti di un'analisi finanziaria ovvero di indagini, di ispezioni o di richieste di informazioni da parte della Magistratura, dell'Autorità di polizia, dell'Agenzia di informazione finanziaria o della Banca Centrale della Repubblica di San Marino inerenti la Legge o comunque coperte da segreto d'ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado.
2. Nel caso sia già stato eseguito il provvedimento di blocco, o sequestro, i soggetti finanziari possono informare il cliente dell'avvenuta esecuzione del provvedimento, salvo che l'autorità giudiziaria abbia posto limitazioni a tale comunicazione.

### **8.6.3. Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela (Art. 54)**



1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di secondo grado chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false, omette di indicare il titolare effettivo o lo indica falso.
2. La stessa pena prevista dal punto precedente si applica a chiunque non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale o fornisce informazioni false.

#### **8.6.4. Inosservanza dell'obbligo di segnalazione (Art. 55)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado, l'interdizione di terzo grado e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque non osserva gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 36 (Obblighi di segnalazione) della Legge.

#### **8.6.5. Atti diretti ad impedire le segnalazioni (Art. 56)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di secondo grado, chiunque usa violenza, minaccia ovvero dà, offre o promette qualsiasi utilità allo scopo di ritardare o impedire che una segnalazione di operazione sospetta, anche non eseguita, sia trasmessa all'Agenzia o all'Autorità giudiziaria.
2. Si applica la prigionia di secondo grado a chiunque usa violenza, minaccia, ovvero dà, offre o promette utilità dopo che la segnalazione è stata trasmessa all'Agenzia o all'Autorità giudiziaria.

#### **8.6.6. Ostacolo alle funzioni dell'Agenzia (Art. 57)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la prigionia e con l'interdizione di secondo grado chiunque:
  - a) senza giustificato motivo, non osserva, ritarda od ostacola l'esibizione di documenti, il rilascio di informazioni, l'esecuzione di un ordine, di una richiesta o di un provvedimento emanato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 5 (Poteri dell'Agenzia di informazione finanziaria) della Legge. La stessa pena si applica a chiunque non osserva le misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 46 (Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato) della medesima Legge.
  - b) richiesto dall'Agenzia di fornire dati o informazioni a fine d'indagine, di analisi finanziaria ovvero in sede di ispezione, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti, ai documenti ed alle informazioni sui quali viene sentito o comunque sui quali riferisce all'Agenzia verbalmente o per iscritto.
  - c) dichiara o attesta dati falsi in atti o documenti destinati all'Agenzia o da questa richiesti, o produce all'Agenzia documenti falsi. Se si tratta di atti o documenti destinati a essere prodotti all'Autorità giudiziaria, si applica la prigionia di terzo grado.
2. Se i fatti di cui al punto precedente sono commessi nell'esercizio delle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario, presso soggetti designati ai sensi della

Legge, si applica altresì la multa e l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

#### **8.6.7. Elusione delle misure di congelamento (Art. 60)**

1. Chiunque compie atti diretti ad eludere le misure di congelamento di cui all'art. 46 (Misure restrittive adottate dal Congresso di Stato) è punito con la prigionia, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di congelamento.

#### **8.6.8. Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco (Art.60-bis)**

1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco di cui all'art. 5 (Poteri dell'Agenzia di informazione finanziaria), comma 1, lettera d) della Legge, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 40.000 euro e l'interdizione di 3° grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

### **8.7. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

#### **8.7.1. Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Art. 61)**

1. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla Legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro.
2. Qualora la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
3. La violazione degli obblighi di astensione di cui all'art. 24 (Obblighi di astensione per impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica) e 24 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 54 (Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela), la violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.
5. Qualora la violazione di cui ai punti precedenti ostacoli, ritardi o impedisca il controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza, oltre alle sanzioni previste nel presente articolo, si applica la pena della multa di cui all'art. 84 del codice penale.

#### **8.7.2. Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione (Art. 62)**

1. La violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione stabiliti dall'art. 34 (Obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni) della Legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 70.000,00 euro. Con la medesima sanzione amministrativa è altresì punita la violazione degli obblighi di cui all'art. 35 (Archivio Informativo Antiriciclaggio) della Legge.
2. Qualora la violazione degli obblighi di registrazione avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

#### **8.7.3. Violazione delle norme sull'autovalutazione e sulla mitigazione dei rischi (Art. 62-bis)**

1. La violazione degli obblighi di autovalutazione o mitigazione dei rischi di cui agli artt. 16 quinquies (Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti designati) e 16 sexies (Misure di mitigazione dei rischi) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 80.000,00 euro.

#### **8.7.4. Violazione al divieto di operare con banche di comodo (Art.62-ter)**

1. La violazione della prescrizione di cui all'art. 28 (Divieto di operare con banche di comodo) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.

#### **8.7.5. Violazione del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore (Art. 63)**

1. La violazione del divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.
2. La violazione dell'art. 31 (Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore) , commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione.

#### **8.7.6. Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento (Art. 64)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 47 (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche) , comma 1 della Legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 47 (Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche), comma 2 della Legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche messe a disposizione direttamente o indirettamente delle persone, degli enti o dei gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziate a vantaggio di tali persone, enti o gruppi.

#### **8.7.7. Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi a fondi e risorse congelate (Art. 65)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 48 (Obblighi di comunicazione) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro.

#### **8.7.8. Violazione degli obblighi di monitoraggio (Art. 65 bis)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, senza giustificato motivo, non osserva, ritarda o ostacola l'esecuzione di un ordine di monitoraggio di cui all'art. 5 (Poteri dell'Agenzia di informazione finanziaria), comma 1, lettera g) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 euro.

#### **8.7.9. Violazione dell'obbligo di comunicazione (Art. 65-ter)**

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 23 quater (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

#### **8.7.10. Violazione dell'obbligo di iscrizione presso l'Agenzia (Art. 65-quater)**

1. La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 17 (Soggetti designati) comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

#### **8.7.11. Altre violazioni (Art. 66)**

1. Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti, la violazione delle altre disposizioni contenute nella Legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.

#### **8.7.12. Violazioni delle Istruzioni e delle circolari (Art. 67)**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l'inosservanza delle Istruzioni emanate dall'Agenzia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 100.000 euro.

#### **8.7.13. Entità delle sanzioni in caso di vantaggio economico della violazione (Art. 67 bis)**

1. Nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime producano un vantaggio economico, in deroga all'edittale previsto per la singola violazione, l'importo massimo della sanzione di cui al presente Capitolo :
  - a. è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile.
  - b. è elevato fino ad un massimo di un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

2. Qualora il soggetto designato abbia tratto vantaggio economico dalle violazioni della Legge, in deroga all'editto previsto per la singola violazione, l'ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

#### **8.7.14. Altre misure sanzionatorie amministrative (Art. 67 ter)**

1. Per le violazioni di cui al presente Capitolo, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio) comma 1, l'Agenzia, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare:
  - a. una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;
  - b. una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.
2. Per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al presente Capitolo, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche alla stregua dei criteri di cui all'art. 72 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio) comma 1, l'Agenzia, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, ha il potere di applicare:
  - c. una sanzione consistente nell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali presso un soggetto designato, per le persone con compiti dirigenziali ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

### **8.8. RESPONSABILITÀ PER LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

#### **8.8.1. Elemento soggettivo per le violazioni amministrative (Art. 68)**

1. Nelle violazioni amministrative previste dalla Legge, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

#### **8.8.2. Concorso di persone (Art. 69)**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista.

#### **8.8.3. Responsabilità solidale (Art. 70)**

1. Se la violazione è commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o controllo, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o del controllo è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
2. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore individuale o di un professionista nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l'ente, l'imprenditore o il professionista sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha l'obbligo di rivalersi nei confronti dell'autore della violazione.
4. La responsabilità solidale di cui ai punti 1 e 2 sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato individuato.

#### **8.8.4. Responsabilità delle persone giuridiche (Art. 70 bis)**

1. I soggetti designati, diversi dalla persona fisica, per le violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime di cui al precedente Capitolo 8.7, o che presentino una combinazione di tali caratteristiche, sono considerati responsabili delle violazioni commesse a beneficio del soggetto designato da chiunque agisca individualmente o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa, basata su:
  - a. il potere di rappresentare la persona giuridica;
  - b. l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure
  - c. l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.
1. bis. Nel caso di mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al punto 1, i soggetti designati, diversi dalla persona fisica, sono considerati responsabili.
2. Nel caso di cui al punto 1, in deroga ai limiti edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 30.000 euro.
3. Fermo quanto disposto dai punti precedenti, e in deroga agli edittali previsti per le singole violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10.000 euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale del soggetto designato che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni contestate ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione del soggetto designato al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio economico ottenuto dal soggetto designato sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

#### **8.8.5. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (Art. 71)**

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla Legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

#### 8.8.6. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (Art. 72)

1. L'Agenzia applica le sanzioni previste dalla Legge secondo il principio di proporzionalità e valutando ogni circostanza rilevante. In particolare, nello stabilire la misura di ciascuna sanzione fra il minimo e il massimo, o nell'applicare le misure amministrative previste dall'art. 67 ter (Altre misure sanzionatorie amministrative), tiene conto dei seguenti elementi:
  - a) la gravità e la durata della violazione;
  - b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
  - c) profilo economico della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
  - d) il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
  - e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate;
  - f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
  - g) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.
2. Non sono assoggettati a sanzione, se non hanno concorso a commettere la violazione:
  - h) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
  - i) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
  - j) i soggetti che hanno provveduto alle comunicazioni ai sensi degli artt. 40 ter (Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti designati) e 40 sexies (sistemi di segnalazione all'Agenzia delle violazioni).
3. Non sono soggette a sanzione quelle specifiche azioni od omissioni che essendo già state oggetto di analisi in occasione di precedenti ispezioni da parte dell'Agenzia, non siano state ritenute concretare una violazione, fatti salvi i casi di successiva acquisizione di nuovi documenti o nuove informazioni riferibili alle summenzionate azioni od omissioni.
4. Il procedimento sanzionatorio:
  - k) è avviato dall'Agenzia entro 9 mesi dalla rilevazione delle violazioni mediante contestazione degli addebiti agli interessati in cui viene reso noto il riferimento all'ispezione, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita dalla quale le violazioni contestate sono emerse;
  - l) si conclude - tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti

interessati nel termine di 30 giorni eventualmente prorogabili su disposizione dell'Agenzia - entro 90 giorni dall'avvio del procedimento medesimo, cioè dalla notifica della contestazione di cui sopra, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa mediante provvedimento motivato contenente l'ingiunzione di pagamento. In caso di concessione di proroga per la presentazione delle controdeduzioni, il predetto termine di 90 giorni è aumentato del numero di giorni di proroga concessi.

5. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento all'Agenzia entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
6. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria compete al responsabile della violazione ed è esercitata con il pagamento di somma pari alla metà della sanzione comminata.
7. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate dall'Agenzia, a quanto previsto dall'art. 18, comma 4 della Legge medesima.
8. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del precedente punto 7 produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio che diviene, pertanto, efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso.
9. Scaduto il termine per il pagamento, qualora né il soggetto sanzionato né la persona giuridica solidalmente responsabilmente abbiano provveduto al pagamento della sanzione, l'Agenzia si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.
10. L'Agenzia trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi di cui al superiore punto7; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo del Bilancio dello Stato.
11. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla Legge sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

#### **8.8.7. Applicazione delle sanzioni (Art. 74)**

1. L'Agenzia provvede all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge secondo i criteri e le procedure di seguito descritte.
2. L'attività sanzionatoria è ispirata a un approccio:
  - a) dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
  - b) proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;
  - c) oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
  - d) trasparente, nei confronti del soggetto sanzionato, le cui eventuali controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e



ispettiva.

3. L'Agenzia, nel rispetto della procedura descritta all'art. 74 della Legge, accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

## **9. ALLEGATO TECNICO**

### **9.1.1. Persone politicamente esposte**

1. Per "persona politicamente esposta" si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:
  - a) capi di Stato, capi di Governo, Segretari di Stato, ministri e vice ministri o sottosegretari
  - b) membro del Parlamento o membri di organi legislativi analoghi;
  - c) membri apicali di partiti politici;
  - d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
  - e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
  - f) ambasciatori, consoli, incaricato d'affari e ufficiali delle forze armate con il grado minimo di colonnello;
  - g) membri degli organi di amministrazione, direzione o, laddove esistenti, di sorveglianza degli enti pubblici e delle imprese partecipate dallo Stato in misura prevalente o totalitaria;
  - h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.
2. Non rientrano nella definizione di cui al punto 1 del presente paragrafo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiori a quelle di vertice.
3. Per "famigliare di persona politicamente esposta" si intendono:
  - a) il coniuge o la persona equiparata al coniuge,
  - b) i figli e i loro coniugi o le persone equiparate ai coniugi,
  - c) i genitori;
4. Per "soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami" si intendono:
  - a) le persone fisiche di cui sia nota la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici congiuntamente ad una persona politicamente esposta o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;
  - b) le persone fisiche che siano titolari effettivi di soggetti giuridici o di istituti giuridici, nel caso in cui sia noto che gli stessi sono stati costituiti nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta

### **9.1.2. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**

---

1. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, si considera titolare effettivo:
  - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una partecipazione significativa in tale entità, tramite azioni, quote o altri strumenti che attribuiscono diritto di voto o attraverso il controllo con altri mezzi;
  - b) se, dopo aver esperiti tutti gli accertamenti possibili, non sia possibile individuare come titolare effettivo alcuna persona che risponda ai criteri stabiliti alla lettera a), o qualora permangano dubbi sul fatto che la persona individuata sia il titolare effettivo, si considerano titolari effettivi coloro che esercita poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico.
2. La partecipazione di cui al punto 1 lettera a), si intende in ogni caso significativa quando è percentualmente superiore al 25%.
3. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano alle società ammesse alla quotazione su mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.
4. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano anche nel caso in cui la partecipazione significativa sia detenuta, in tutto o in parte, tramite azioni al portatore di società estere.
5. Nel caso in cui il cliente sia una fondazione o ente analogo con o senza personalità giuridica, si considerano titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di funzioni di direzione o amministrazione.
6. Nel caso in cui il cliente sia un trust, si considerano titolari effettivi:
  - a) il disponente;
  - b) il o i trustee;
  - c) il guardiano, se esiste;
  - d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
  - e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
7. Nel caso di beneficiari di trust o di istituti giuridici analoghi designati in base a particolari caratteristiche o classi, la Banca acquisisce informazioni sul beneficiario sufficienti a far ritenere alla Banca che sarà in grado di stabilirne l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli esercita i diritti conferitigli.
8. Nel caso in cui il cliente sia uno strumento giuridico analogo al trust, si considerano titolari effettivi le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui al punto 6.

### **9.1.3. “Beni” o “fondi”**

1. Sono considerati “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi. A titolo esemplificativo sono inclusi:

- a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri mezzi di pagamento;
- b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- e) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche;
- f) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

#### 9.1.4. “Preziosi”

Sono considerati preziosi:

- a) pietre preziose;
- b) metalli preziosi, quali, a titolo esemplificativo, oro, argento, platino, palladio, titanio ed altri eventualmente individuati dalle normative di settore;
- c) oggetti e gioielli composti da metalli e/o da pietre preziose (è esclusa la bigiotteria e la piccola oggettistica in argento);
- d) monete d’oro;
- e) orologi di elevato standing anche quando la componente di metallo prezioso o pietre preziose non è preponderante o addirittura è inesistente, di importo superiore ad euro 2.000;
- f) ulteriori oggetti definiti da disposizioni normative dall’Agenzia.